

# COMUNE DI CASTELDACCIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IMMEDIATA ESECUZIONE

N° <u>1</u> del Registro	OGGETTO: Affidamento della Riscossione coattiva delle entrate comunali alla "Agenzia delle Entrate - Riscossione" ed a "Riscossione Sicilia S.p.a."
Data 01/02/2018	

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **uno** del mese di **febbraio** alle ore **11,30** presso la Casa Comunale del Comune di Casteldaccia, nella sede Municipale ubicata nel complesso immobiliare denominato "Torre Duca di Salaparuta",

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott. Carmelo Messina, nominato con D.P.R.S. n° 550/GAB del 29/05/2017, in sostituzione del Consiglio Comunale giusta verbale di insediamento protocollo n° 7822 del 31.05.2017, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Paolina La Barbera*

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del Responsabile della II Area di Attività, rag. Bongiovanni Riccardo, relativa ad "Affidamento della Riscossione coattiva delle entrate comunali all' "Agenzia delle Entrate - Riscossione" ed a " Riscossione Sicilia S.p.a" , allegata al presente atto sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la nota del 09.01.2018, con la quale il Responsabile della II Area di Attività, Rag. Bongiovanni Riccardo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti, attraverso il suo Presidente, dr. Sebastiano Orlando, la suddetta proposta di deliberazione per il parere di competenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n° 1210 del 23 gennaio 2018, relativa alla proposta del Responsabile dell'Area II, "limitatamente alla corrispondenza della proposta alle norme di legge.....";

Visto il Decreto Legge 22 Ottobre 2016 n° 193, convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n° 225 recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili";

Per i motivi sopra esposti;


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91;

**DELIBERA**


di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile della II Area di Attività, rag. Bongiovanni Riccardo, relativa a "Affidamento della Riscossione coattiva delle entrate comunali all' "Agenzia delle Entrate - Riscossione " ed a " Riscossione Sicilia S.p.a" , allegata al presente atto sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Il Segretario Comunale  
*D.ssa Paolina La Barbera*



Il Commissario Straordinario  
*Dr. Carmelo Messina*



Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è registrata al n° \_\_\_\_\_ dell'Albo Pretorio on - line il \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_




**COMUNE DI CASTELDACCIA**  
Città Metropolitana di Palermo

*Proposta di deliberazione*

*Commissario Straordinario*

n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali alla “Agenzia delle Entrate – Riscossione” ed a “Riscossione Sicilia S.P.A.”**



**Ufficio Proponente**  
Il Responsabile Area II  
(Rag. Riccardo BONGIOVANNI)

Parere di regolarità Tecnica  
FAVOREVOLE

dalla sede Municipale li, \_\_\_\_\_



**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Parere di regolarità contabile  
FAVOREVOLE

dalla sede municipale li, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**





**COMUNE DI CASTELDACCIA**  
**(Provincia di Palermo)**

**Area II Settore Programmazione economica, Bilancio servizi tributari**

*Il Responsabile dell'Area II Bilancio programmazione economica*

Sottopone al Commissario straordinario dell'Ente la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali alla "Agenzia delle Entrate - riscossione ed a Riscossione Sicilia S.P.A.

Considerato che il recente Decreto Legge 22 Ottobre 2016, n° 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1 Dicembre 2016, n° 225, recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", all'art 1 ha stabilito, a partire dal 1 Luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate attraverso però un suo Ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione", appositamente istituito a far data dal 1 Luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;

Preso atto quindi che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto legge 22 Ottobre 2016, n° 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1 Dicembre 2016, n° 225, in materia di riscossione a decorrere dal 01 Luglio 2017:

Le Società del gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferite in materia dal Decreto del presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n° 602 (Titolo I capo II e titolo II) sono sciolte;

L'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui all'art 3, comma 1 del Decreto Legge 30 Settembre 2005, n° 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 Dicembre 2005, n° 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo Ente strumentale pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate- Riscossione", che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;

Il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e /o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

Preso atto, altresì, che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è quindi il nuovo Agente della Riscossione, competente in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione della Regione Sicilia.

Infatti, il comma 29 bis dell'art 3 del Decreto Legge 201/2011 ha stabilito che nel territorio della Regione Siciliana relativamente alle entrate non attribuite alla Regione, le funzioni di riscossione nazionale sono svolte dall'Agenzia delle Entrate mediante Riscossione S.P.A. (poi Equitalia e quindi oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) ovvero da altra Società per Azioni a maggioranza pubblica.

In base all'art 2 della Legge Regionale della Sicilia n° 19/2005, “le disposizioni dell'art 3 del Decreto Legge 30 Settembre 2005, n° 203, convertite nella Legge 2 Dicembre 2005, n° 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente Legge.

Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'art 3 del Decreto Legge 30 Settembre 2005, n° 203, nonché della relativa Legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla “Riscossione SPA” devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla “Riscossione Sicilia SPA” di cui al comma 3.

Quest'ultima è, in base al comma 2 del medesimo articolo, soggetto di cui si avvale la Regione Siciliana per l'esercizio della funzione di riscossione regionale. In base all'art 8 del D.P.R. 1074/1965, la Regione può provvedere direttamente o tramite concessione alla riscossione delle entrate diverse da quelle di spettanza della Regione, mentre per quelle di spettanza regionale da riscuotere a mezzo ruoli si provvede a mezzo degli agenti della riscossione;

Visto l'art 2 del citato Decreto Legge 22 Ottobre 2016, n° 193, così come sostituito dall'articolo 35 del Decreto Legge n° 50 del 2017, il quale dispone al comma 2 che “ a decorrere dal 1 Luglio 2017, le Amministrazioni Locali di cui all'art 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art 17, commi 3 bis e 3 ter del Decreto Legislativo 26 Febbraio 1999, n° 46, delle società da esse partecipate”;

Ritenuto che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, mentre la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art 7, comma 2, lettera gg – quater, del Decreto Legge 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'Ufficiale della Riscossione, prevista dall'art 7, comma 2 , lettera gg- sexties, del decreto Legge 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;



Considerato che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del Decreto Legislativo 46/1999 e del Decreto Legislativo 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse alla inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative;

Che in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 01/07/2017 potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al D.P.R. n° 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;

Dare atto che tutte le entrate del Comune da quelle tributarie come ICI/IMU TASI TOSAP TARES TARI, alle entrate patrimoniali, di diritto pubblico come le sanzioni del codice della strada, se non riscosse nei termini ordinari previste dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva;

Valutato che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'Ente di diritto pubblico previsto dall'art 1 del Decreto Legge 193/2016, "Agenzia delle Entrate - Riscossione", soggetto pubblico a cui sono affidate dalla Legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui l'Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art 1 del Decreto Legge 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla Legge per esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;

Ritenuto, pertanto, di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali dell'Ente, con decorrenza dal 1 Luglio 2017, al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate - Riscossione", per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana ed a "Riscossione Sicilia SPA", quale soggetto preposto alla riscossione nel territorio siciliano nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli artt 36 e 37 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana e dell'art 8 del Decreto del presidente della Repubblica 26 Luglio 1965, n° 1074 per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana così come previsto dall'art 1 del Decreto Legge 193/2016;

Visto l'O.R.EE.LL., il Decreto Legislativo 267/2000 e la Legge n° 225 del 01/12/2016;

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale a mente dell'art 1 comma 1, Lettera e) della Legge regionale 48/1991 e s.m.i. di recepimento con modifiche dell'art 32 della Legge 142/1990;

Richiamata la determinazione Sindacale 16/2017 di nomina responsabili di area;

## PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si intendono richiamate  
Di deliberare la seguente proposta:


La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

Di affidare a decorrere dal 01/07/2017 l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n° 602 del 1973 e sue modifiche ed integrazioni delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione" per i carichi relativi debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana ed a "Riscossione Sicilia S.P.A.", quale soggetto preposto alla riscossione nel territorio siciliano nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli artt 36 e 37 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana e dell'art 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n° 1074 per carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt 1 e 2 bis del Decreto legge 22 Ottobre 2016, n° 193, convertito in Legge con modificazioni dall'art 1 della Legge 1 Dicembre 2016 n° 225.

Di stabilire che il seguente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio Comunale di cessazione della delega di funzioni ed affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4 del Decreto legislativo 267/2000.

Casteldaccia 09/01/2018



Il Responsabile dei servizi finanziari  
Riccardo Bongiovanni


A handwritten signature in black ink, appearing to be "Riccardo Bongiovanni".

Il Responsabile dell'Area II economico finanziaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi della vigente normativa in materia

Letto confermato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario

IL SEGRETARIO GENERALE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Pubblicazione**  
Il sottoscritto Messo Comunale

**ATTESTA**

Che la presente delibera è registrata al n. \_\_\_\_ del reg. all'Albo Pretorio on - line per rimanervi giorni 15 consecutivi

Casteldaccia, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991,N.44

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione

1 - E' stata affissa all'Albo pretorio on - line il giorno \_\_\_\_\_

per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.11-1° comma L.R.44).

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

Casteldaccia li, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R. 3.12.1991, N.44 e successive modifiche ed integrazioni


**A T T E S T A**

Che ai sensi della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione e che non sono state prodotte opposizioni contro di essa.

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 Dec. LEG.VO 267/2000**

Li, 02.02.2018



IL SEGRETARIO GENERALE